

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Della Società ITALFIND S.r.l. nella Società SGS ING S.r.l.

ex art. 2501-bis e 2504-quinquies c.c.

PREMESSE

L'Organo Direttivo della Società "SGS ING S.r.l." (Incorporante), con sede legale in Pisa, Via Gozzini n. 7, capitale sociale di Euro 20.000 (ventimila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pisa 02007110501, e della Società "ITALFIND S.R.L.", con sede legale in Pisa, Via Adriano Gozzini n. 7, capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pisa 02130060508;

PREMESSO CHE

- La società incorporante intende procedere alla fusione per incorporazione della società "ITALFIND S.r.l.";
- Che l'operazione in oggetto trova ragione e giustificazione dalla necessità di semplificare l'organizzazione delle due strutture imprenditoriali, dato che la società da incorporare è posseduta per il 60% (sessanta per cento) da esso signor DI MASO MICHELE e, per il restante 40% (quaranta per cento) dalla SGS ING S.R.L., e che le due Società (incorporante e incorporata) condividono la stessa sede e, a meno di piccole differenze, lo stesso oggetto sociale;
- Che la fusione avrà luogo, per tutte le società partecipanti, con riferimento al bilancio d'esercizio chiuso in data 31.12.2017;
- le operazioni poste in essere dalle società interessate alla fusione nel corrente esercizio saranno imputate nel bilancio della incorporante con effetto a far data dal 1.01.2019;
- considerando che le società hanno in comune il socio Di Maso Michele e la società ITALFIND s.r.l. è posseduta al quaranta per cento (40%) dalla SGS ING S.r.l., tutti i soci di entrambe le società hanno rinunciato alla redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli esperti e alla relazione degli amministratori, al termine per il deposito degli atti previsto dall'articolo 2501-septies ed al termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2501-ter;

TUTTO CIO' PREMESSO

Gli Organi Direttivi della Società incorporante e della Società incorporata, hanno approvato il presente progetto di fusione per incorporazione come di seguito descritto:

1) SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante: "SGS ING S.r.l." (Incorporante) con sede in Pisa, via A. Gozzini 7, capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Pisa al n. 02007110501;

Società incorporanda: "ITALFIND S.R.L.", con sede legale in Pisa, Via Adriano Gozzini n. 7, capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pisa 02130060508";

2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA INCORPORANTE

Si allega lo statuto della società incorporante, precisando che l'operazione di fusione per incorporazione produrrà la modifica dello statuto della società incorporante nella parte relativa al capitale sociale (art.5), in conseguenza dell'aumento di capitale, restando invariato tutto il resto.

3) RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Considerato che:

- la società incorporante è titolare di una partecipazione pari al quaranta per cento (40%) del capitale della società da incorporare;
- poiché non è possibile assegnare quote in violazione del disposto di cui all'art. 2504-ter c.c., la partecipazione suddetta, per effetto della fusione, per detta partecipazione non spetterà il diritto al cambio in quote della incorporante e la stessa dovrà essere annullata.

È stabilito, senza conguagli, il seguente rapporto di concambio:

un euro di partecipazione al capitale della incorporante SGS ING S.R.L. ogni tre euro di partecipazione al capitale sociale della società ITALFIND S.R.L., con conseguente aumento del capitale della società incorporante da euro 20.000 (ventimila) ad euro 22.000 (ventiduemila) mediante imputazione a capitale della parte di capitale della società incorporata che residuerà dopo l'annullamento della partecipazione della incorporante.

Dunque, il diritto al cambio in quote spetterebbe solamente ad esso signor DI MASO MICHELE, socio titolare del 60% (sessanta per cento) del capitale della incorporante. Tuttavia, in deroga al suddetto rapporto di cambio, sarebbe opportuno realizzare l'aumento con l'emissione di nuove quote per un valore complessivo di 2.000 (duemila) euro, che saranno assegnate ai soci DI MASO MICHELE per euro 1.000 (mille) e LORENZINI CHIARA per euro 1.000 (mille).

Perché l'aumento sia così attuato occorrerà, nell'atto di fusione, il consenso espresso dei suddetti soci.

A seguito della fusione il nuovo capitale sociale sarà così suddiviso: Socio Di Maso Michele Euro 10.500 (diecimilacinquecento), socio Lorenzini Chiara Euro 10.500 (diecimilacinquecento), socio Zonedda Luca Euro 500 (cinquecento), Socio De Santis Elvira Gabriella Euro 500 (cinquecento).

5) DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPERANNO AGLI UTILI

uno (1) gennaio 2019 (duemiladiciannove).

6) DATA DALLA QUALE, ANCHE AI FINI FISCALI, LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai sensi dell'art. 2504 bis gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data in cui sarà eseguita presso il registro delle imprese di Pisa, l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 codice civile o dal momento successivo che sia eventualmente stabilito nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nessuno escluso, facenti capo alla società incorporanda.

Ai fini contabili e di bilancio, qualora la fusione avvenisse nel corso del 2019 le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio 2019, primo giorno utile consentito per la maggior retrodatazione degli effetti ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art.172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Si dà atto a tal fine che entrambe le società hanno chiuso l'ultimo esercizio il 31 dicembre 2017.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A CATEGORIE DI SOCI

non sono previsti vantaggi particolari in favore di nessuno dei soci.

8) VANTAGGI AGLI AMMINISTRATORI

non sono previsti vantaggi particolari in favore degli amministratori.

(Luogo) PISA, (Data) 20.12.2018

L' Amministratore Unico della incorporante

Ing. Michele Di Maso

L' Amministratore Unico della incorporata

Ing. Michele Di Maso

STATUTO

TITOLO 1: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"SGS ING S.R.L."

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Pisa.

La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, magazzini, agenzie, rappresentanze ed esposizioni, sia permanenti che provvisorie, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

TITOLO 2: OGGETTO SOCIALE

ART. 4

La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- Progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'importazione ed il commercio interno al dettaglio ed all'ingrosso, di materiali, apparecchiature, componenti e materiali elettrici, elettronici, elettromedicali, termo meccanici, idrico sanitari ed antincendio ed il loro noleggio, oltre al commercio di tutti i prodotti complementari e similari;
- la produzione, progettazione, riparazioni ed installazioni in loco e presso il domicilio dei richiedenti di apparecchiature elettroniche, elettromedicali, elettrodomestici, apparecchiature termo meccaniche, idrico sanitarie ed antincendio;
- le installazioni e manutenzioni di impianti elettrici, elettronici, di sicurezza ed impianti di antenne televisive e satellitari ed impianti via cavo in proprio o per conto terzi, vendita ed installazione di computers e reti di computers compresa la loro assistenza, oltre alla commercializzazione di tutta la telefonia mobile e fissa;
- le installazioni e manutenzioni di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie; di impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; di impianti di trasporto e di utilizzazione del gas allo stato liquido e aeriforme all'interno degli edifici e a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore e di impianti di protezione antincendio;
- la realizzazione e la sovrintendenza di progetti di opera civili e industriali mediante: lo studio, la progettazione, l'acquisizione dei materiali e dei contratti di appalto, la supervisione ai lavori di montaggio e all'avviamento, la direzione dei lavori, l'attuazione di tecniche di marketing per la ricerca di clienti; la definizione di tecnologie e metodologie di lavoro, gli studi di fattibilità e la preparazione di quadri propri e dei clienti; ogni altra attività atta a realizzare i progetti di cui sopra;
- l'acquisto, la collocazione, la cessione e la presa in uso di risorse, tecnologie, macchine, marchi, licenze o simili, connessi alle suddette attività.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà realizzare accordi di collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, aderire a consorzi, acquisire beni mobili ed immobili, promuovere e partecipare ad attività imprenditoriali nei settori di propria competenza.

In relazione all'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ivi compresa la concessione di mutui e garanzie anche reali e fidejussorie a favore di terzi, che si renderà necessaria ed opportuna per il conseguimento del proprio oggetto sociale, comprese le acquisizioni di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituite o costituende aventi oggetto

analogo, connesso o comunque affine con il proprio, esercitare qualsiasi operazione finanziaria e creditizia, anche per finalità non attinenti il commercio, prestare fidejussioni, avalli, garanzie in genere, nell'interesse di terzi e degli stessi soci od amministratori, nel rispetto della vigente normativa e non nei confronti del pubblico.

Potranno inoltre essere richiesti finanziamenti ai soci secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e con l'osservanza di quanto stabilito dal C.I.C.R. con la deliberazione in data 3 marzo 1994.

Se non previsto diversamente, tali finanziamenti si presumono a titolo gratuito.

La società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e Privati, concedendo le opportune garanzie, reali e personali.

TITOLO 3: CAPITALE e QUOTE

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 22.000 (ventiduemila) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti in società tutti i beni suscettibili di valutazione economica.

Le quote di partecipazione sono concordemente pattuite come proporzionali ai conferimenti.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o di altri beni suscettibili di valutazione economica) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di aumento del Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazioni da essi possedute.

ART. 6

6.1: Le quote sono tutte nominative.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili.

I soci hanno diritto di prelazione reciproca in caso di trasferimento, totale o parziale, a qualsiasi titolo, delle quote sociali nonché dei diritti di opzione di quote sociali.

L'offerta (con l'indicazione dell'acquirente e delle condizioni tutte di acquisto) deve essere comunicata agli altri soci, nel domicilio risultante dal Registro Imprese, nei dati relativi ai soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

I destinatari possono accettarla inviando lettera con avviso di ricevimento entro trenta giorni oppure rinunciare espressamente a mezzo dichiarazione sottoscritta e consegnata a mano o con qualsiasi mezzo idoneo.

Se i diritti di prelazione non sono esercitati nel modo suddetto, decorsi almeno 30 giorni il socio cedente può trasferire liberamente le quote o i diritti di opzione a terzi alle condizioni di offerta indicate nel quarto comma del presente articolo.

In caso di decesso di un socio i soci superstiti liquideranno le quote agli eredi in conformità a quanto pattuito al successivo punto 4 del presente articolo 6, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, deliberi la continuazione della società con gli eredi e questi vi consentano.

In quest'ultimo caso, qualora successivamente all'ingresso in società degli eredi, uno o più degli stessi intenda cedere la propria quota, agli altri coeredi spetterà priorità nel diritto di prelazione rispetto agli altri soci.

L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante, suoi eredi e/o successori mortis causa ed il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni sociali e, pertanto, non rilevano i fini della prelazione spettante ai soci e non sono soggetti a divieti e limiti previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.

Le partecipazioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali

da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiduciari e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

6.2: RECESSO:

Per l'esercizio del diritto di recesso si applicano le norme del Codice Civile.

In particolare, I soci hanno diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469 c.2 codice civile, in tal caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

La raccomandata o PEC deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio o dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per parte di esse, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari. La partecipazione in relazione alla quale la società fiduciaria esercita il diritto di recesso può essere reintestata all'effettivo proprietario - fiduciante.

6.3: ESCLUSIONE

Potrà essere escluso dalla società il socio che incorra in condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo punto 4 del presente articolo;

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

6.4: LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi di morte del socio, recesso ed esclusione le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinate ai sensi del presente statuto.

In caso di disaccordo la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.;

Il rimborso delle quote deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto a parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando reserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente (ad eccezione dell'ipotesi dell'esclusione, nel qual caso, ove risultasse impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione la società si scioglie, ai sensi dell'articolo 2484 c. primo, n. 5 c.c.).

ART. 7: DOMICILIAZIONE

Il domicilio legale dei soci in ordine ad ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro Imprese, nei dati relativi ai soci.

TITOLO 4: DECISIONI DEI SOCI

ART. 8

8.1: I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie previste dall'articolo 2479 c.c., nonché la proposta di ammissione alle procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Hanno diritto di voto i soci che risultino dal registro delle imprese;

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione;

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

8.2: CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvi i casi in cui sia per legge obbligatoria la decisione dell'assemblea dei soci, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli e potrà avvenire in qualsiasi forma purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La mancanza di risposta nel termine stabilito equivale a voto contrario. E' tuttavia salvo il caso di intestazione di quote sociali a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni. In tali ipotesi la mancanza di sottoscrizione equivale ad astensione dall'esercizio del diritto di voto.

Il termine entro il quale i soci devono far pervenire alla società le proprie risposte non può essere inferiore a 15 gg. dal ricevimento della proposta di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relative alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, facendo menzione della adeguata informativa data a tutti i soci.

8.3: ASSEMBLEA

In tutti i casi di decisioni riservate dalla legge dal presente statuto alla competenza della assemblea o quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire gli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese, nei dati relativi ai soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, in alternativa dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro mancanza, dal più anziano degli amministratori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o videocollegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

8.4: DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

8.5: VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

8.6: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei seguenti casi:

- a) modificazioni dello statuto;
 - b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - c) nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
- è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia, qualora ricorrano particolari esigenze, la convocazione potrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Per quanto qui non espressamente previsto le deliberazioni dell'Assemblea sono regolate dal Codice Civile.

TITOLO 5: AMMINISTRAZIONE

ART. 10

10.1: La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c. ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2301 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso in cui sia previsto un Consiglio di Amministrazione, qualora i soci non vi abbiano provveduto lo stesso sceglie nel proprio seno il Presidente ed eventuali consiglieri delegati.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione le dimissioni della maggioranza degli amministratori in carica determina automaticamente la cessazione dell'intero consiglio con conseguente necessità di nomina di un nuovo organo amministrativo nelle forme previste dal presente statuto. In ipotesi di organo amministrativo costituito dall'amministratore unico l'assemblea potrà in qualsiasi momento nominare il consiglio di amministrazione senza necessità di dimissioni del medesimo amministratore unico in carica e nominando uno o più nuovi amministratori oltre al suddetto i quali andranno automaticamente a costituire il Consiglio di amministrazione.

10.2: CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà degli amministratori devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, facendo menzione della adeguata informativa data a tutti gli aventi diritto.

10.3: ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica e comunque nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 11

All'Organo Amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ha, pertanto, a solo titolo esemplificativo, la facoltà di procedere ad acquisti, vendite e permutazioni mobiliari ed immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie, fare qualsiasi operazione con le banche quale richiedere ed utilizzare affidamenti, richiedere e stipulare mutui, leasing mobiliari ed immobiliari, operare con ogni altro ufficio pubblico o privato, esercitare azioni giudiziarie, stipulare compromessi e transazioni, partecipare ad altre società svolgenti attività analoga, costituite o costituende, anche sotto forma di conferimenti.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART. 12: RAPPRESENTANZA:

L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.

ART. 13 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Amministratore potrà essere attribuito un compenso che sarà deciso discrezionalmente dai soci in assemblea o per consultazione scritta all'inizio di ogni esercizio e che potrà riguardare anche più esercizi.

Agli amministratori potrà inoltre spettare, ove stabilito, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché l'indennità di fine mandato e all'uopo la società potrà stipulare idonea polizza assicurativa.

TITOLO 6: ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 14: Qualora non sia obbligatorio ma lo decidano i soci, essi nominano un Organo di controllo, con un numero di membri pari al minimo previsto dalla legge, oppure un revisore (persona fisica o società di revisione) oppure un Collegio sindacale.

L'Organo di controllo vigila sull' osservanza della legge e delle regole di funzionamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; può svolgere atti di ispezione e di controllo, chiedere notizie all'organo di amministrazione sull'andamento generale o su singoli affari. Se deciso dai soci, esso svolge anche la funzione di revisione dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui si procede al rinnovo. Per essere nominati occorrono i requisiti previsti dalla legge; è ammessa la rielezione.

Le attività dell'Organo di Controllo devono essere verbalizzate, trascrivendo il verbale nel Libro relativo. Esso assiste alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove esistente, del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare a tale Organo i fatti che ritiene censurabili; l'Organo di controllo deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale esso deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci.

Nei casi di nomina obbligatoria si applicano le relative disposizioni di legge; i soci, con loro decisione, possono affidare all'Organo di Controllo anche la revisione dei conti fino a che la società non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

14.1: COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

14.2: CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

14.3: CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

14.4: COMPETENZE E DOVERI

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

15.1: REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO 7: BILANCIO ED UTILI

ART. 16

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio di esercizio.

ART. 17

Gli utili di esercizio, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a concorrenza di 1/5 del capitale sociale, saranno ripartiti ai soci in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale sociale, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO 8: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

ART. 18

In tutti i casi di scioglimento previsti dalla legge, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi; L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

TITOLO 9: TITOLI DI DEBITO

ART. 19

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta presso il registro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO 10: CLAUSOLA ARBITRALE.

ART. 20

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione ad opera delle parti.

Qualora, entro trenta (30) giorni alla data in cui una delle parti abbia ricevuto dall'altra una lettera in cui si indicano sommariamente le ragioni della controversia, non si sia giunti a una composizione amichevole, tale controversia sarà sottoposta alla decisione di un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società.

La legge applicabile sarà quella italiana e l'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

TITOLO 11: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle norme del Codice Civile ed a quelle contenute nelle altre leggi vigenti.